

LA DIFESA CIVICA IN BASILICATA

PAGINA BIANCA

L'approvazione della nuova legge regionale sulla difesa civica, anche se intervenuta a febbraio del 2007, corona in modo degno il lavoro svolto per dotare i cittadini di uno strumento idoneo alla difesa dei loro diritti.

Di questo va dato atto al Consiglio regionale tutto e, in particolare, all'ottimo e intelligente lavoro svolto dalla 1^a Commissione consiliare permanente.

C'è un altro elemento che va preliminarmente sottolineato: mi riferisco al collegamento, certamente non casuale, che io vedo tra la nuova legge sulla difesa civica e quella, approvata qualche settimana addietro, sulla rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale la quale, tra l'altro, assegna al Difensore Civico regionale le funzioni di garante dei diritti di accesso ai servizi della rete e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali.

In questo nesso di continuità io vedo il segno tangibile del fatto che il tema della tutela extragiudiziaria dei diritti dei cittadini e delle persone fa parte ormai a pieno

titolo della cultura istituzionale della nostra regione e può diventare patrimonio comune dei cittadini.

Non mi sfugge naturalmente la considerazione che c'è ancora molto da fare per eliminare gli ostacoli che impediscono il passaggio dall'affermazione e proclamazione dei diritti al loro pieno effettivo godimento da parte dei cittadini e che alla classe dirigente è richiesto un forte impegno per la traduzione dei principi in politiche concrete.

Penso anche che su questo terreno un utile contributo può essere assicurato dalla nuova disciplina sul Difensore Civico che offre alla comunità uno strumento di promozione e di tutela più efficace rispetto al passato.

Io ritengo che quella approvata dal Consiglio sia una buona legge che cerca di attenuare le condizioni di indeterminatezza circa l'identità e di debolezza circa le possibilità di intervento in cui l'istituto versa in Basilicata (e non solo in Basilicata). E' ovvio che questo processo non può dirsi definitivamente compiuto con la legge regionale

mancando una legge nazionale sui principi, sulla natura e sulle funzioni del Difensore Civico e mancando il Difensore Civico nazionale.

Al superamento di queste lacune si dovrà mettere mano quanto prima se si vuole che la difesa civica si diffonda e si sviluppi in tutto in Paese.

La nostra legge regionale n. 11 risale all'11 giugno del 1986.

Da quella data la Pubblica Amministrazione in Italia ha cambiato pelle.

Molto è stato fatto sul piano legislativo per rendere più democratico il rapporto tra cittadini e P.A.. Basti pensare alla legge 241 del 1990 per comprendere quale accelerazione questo processo ha avuto e quale rivoluzione esso ha rappresentato sul piano del riconoscimento dei diritti con il rafforzamento del ruolo partecipativo del cittadino nel procedimento amministrativo e con l'attribuzione di nuovi

strumenti (diritto di accesso, responsabile del procedimento, ecc.).

La disciplina approvata in Basilicata tiene conto di questo nuovo modo positivo d'intendere il rapporto tra cittadino e P.A. e, nel rispetto dei limiti costituzionali, adegua le sue formulazioni alle innovazioni introdotte nell'ordinamento italiano.

Che cosa era (ed è) giusto aspettarsi da una legge regionale nella difesa civica?

1. Certamente non un ritorno al passato: nessuno vuole che il Difensore Civico cambi natura e si trasformi in un organo di controllo, sia pure sotto mentite spoglie. L'attribuzione di una funzione di questo tipo, a parte gli evidenti profili d'incostituzionalità, rappresenterebbe una negazione dell'identità e della natura del Difensore Civico per come essa si è andata configurando e consolidando in Italia e nel mondo.

2. Quindi nessun potere coercitivo o sanzionatorio, proprio di un organo di controllo in senso tecnico, ma la definizione di un terreno e delle condizioni in grado di esaltare e valorizzare al massimo la vocazione al dialogo, al convincimento, alla persuasione che è propria della natura del Difensore Civico, che, non a caso, è stata definita “magistratura di persuasione”.

Una legge, cioè, che sapesse coniugare la doppia esigenza connaturata all’ufficio del Difensore Civico: non solo quella di contrasto alla malamministrazione ma anche quella di promozione di buona amministrazione.

Soprattutto se, come afferma la carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei, il diritto alla buona amministrazione si va sempre più configurando come un vero e proprio diritto soggettivo.

Detto questo, nel merito delle nuove prescrizioni normative mi limiterò a sottolineare alcuni aspetti che mi sembrano particolarmente positivi:

- una migliore definizione dell'autonomia dell'istituto;
- la riqualificazione del Difensore Civico come promotore della buona amministrazione;
- la sottolineatura della funzione di tutela nei confronti dei soggetti deboli e svantaggiati (minori, anziani, adolescenti, ragazze madri, separati con prole, tossicodipendenti, stranieri, portatori di handicap ecc.);
- la funzione di garanzia per il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione e alle opinioni politiche;

- la possibilità di intervento d'ufficio, che costituisce uno strumento particolarmente importante nei settori dove le condizioni di oggettiva debolezza dei soggetti rendono più difficile un loro autonomo intervento;
- l'obbligo per gli uffici di corrispondere, entro tempi erti, alle richieste del Difensore Civico, con la possibilità per il Difensore Civico di richiedere l'attivazione del procedimento disciplinare a carico del dipendente che impedisca, ostacoli o ritardi la sua azione;
- l'attribuzione di una funzione di mediazione tra le parti con definizione di eventuali accordi e soluzione;
- il ruolo propositivo assegnato al Difensore Civico per prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa e avanzare proposte dirette ad assicurare all'azione amministrativa livelli adeguati di efficienza, efficacia e trasparenza;

- la non opponibilità al Difensore Civico del segreto d'ufficio;
- l'allargamento del campo di intervento con la possibilità di convenzionamento con gli enti locali che non hanno il Difensore Civico;
- la promozione della costruzione di una rete regionale della difesa civica lucana.

Altre importanti innovazioni riguardano poi le “regole d'ingaggio” del Difensore Civico in tema di requisiti (molto più appropriati quelli previsti con la nuova legge), le condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, le modalità di elezione (che è stata riportata nell'esclusiva competenza del Consiglio), l'incompatibilità con qualsiasi altra attività autonoma o subordinata, la durata dell'incarico fissata in cinque anni e la non rieleggibilità.

Si apre, così, per la difesa civica di Basilicata una nuova stagione nella quale l'istituto, continuando nella scia del

**lavoro svolto dai Difensori Civici che in questi venti anni si
sono succeduti nell'incarico, potrà ulteriormente rafforzarsi
e svilupparsi.**

PAGINA BIANCA

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2006

PAGINA BIANCA

I dati relativi all'attività svolta nell'anno 2006 confermano la tendenza ad un incremento progressivo delle richieste d'intervento che passano complessivamente da 868 del 2005 a 901 del 2006.

L'aumento dei contatti nella misura del 3,80% trova riscontro nell'analogo incremento dei fascicoli formalizzati che passano da 218 a 231 con un aumento di circa il 6%.

Dei 231 fascicoli aperti 65 sono relativi a cittadini residenti nella provincia di Matera e 166 a cittadini residenti nella provincia di Potenza con un rapporto tra i due territori che si mantiene pressoché costante nel corso degli anni.

L'esame dei dati statistici mette in luce una situazione della fruizione di difesa civica nel territorio regionale che stenta ancora a consolidarsi in modo uniforme ed omogeneo e sottolinea come le possibilità di ampliamento del livello di copertura della tutela dei diritti richiedono un impegno continuo sul terreno dell'informazione e della diffusione della cultura dei diritti.

Da questo punto di vista anche nel 2006 si è dato corso ad una serie d'incontri con le scolaresche degli istituti superiori della Regione che hanno registrato abbastanza interesse e attenzione da parte dei soggetti coinvolti.

Anche quest'anno si conferma quello che è ormai un dato "storico" nell'attività dell'Ufficio del Difensore Civico e cioè che la gran parte degli interventi vede come interlocutori gli Enti locali (con una percentuale del 44%) seguiti dagli uffici della regione e delle aziende dipendenti (con una percentuale del 29%), mentre l'attività nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato si attesta intorno al 19% e quella nei confronti delle società di servizi (poste, telecom, Enel, ecc.) risulta dell'8%.

Di un certo interesse è anche il dato relativo allo stato delle pratiche, dall'esame del quale risulta che delle 231 pratiche aperte nel 2006 ben 184 (pari all'80%) sono state definite a tutto gennaio 2007, che ad oggi vi sono 47 fascicoli del 2006 che non hanno ancora avuto una